

**CODICE ETICO**  
**DI FONDAZIONE FIERA MILANO**

Ultimo aggiornamento  
Aprile 2017

## INDICE

Glossario e definizioni.....	4
1. PREMESSA.....	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO.....	7
3. PRINCIPI GENERALI.....	8
3.1 Principi Etici.....	8
3.1.1 Legalità e onestà.....	8
3.1.2 Correttezza.....	8
3.1.3 Tutela e rispetto della persona, parità di trattamento e non discriminazione.....	8
3.1.4 Riciclaggio, ricettazione, impiego di beni, denaro, utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	9
3.1.5 Trasparenza nell’informativa contabile e controlli interni.....	9
3.1.6 Riservatezza e privacy.....	10
3.2 Etica nella gestione delle attività dell’Ente.....	11
3.2.1 Qualità dei servizi.....	11
3.2.2 Obiettività e imparzialità.....	11
3.2.3 Conflitto di interessi.....	11
3.2.4 Pressioni indebite.....	12
3.2.5 Regali, compensi e altre utilità.....	12
3.2.6 Prevenzione della corruzione.....	14
3.2.7 Libertà di mercato.....	15
3.2.8 Tutela dell’ambiente.....	15
3.2.9 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	15
3.2.10 Molestie sessuali, morali e mobbing.....	16
3.2.11 Delitti informatici.....	17
3.2.12 Attività finalizzate al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico.....	17

4. STANDARD DI COMPORTAMENTO .....	18
4.1 Personale della Fondazione .....	18
4.1.1 Selezione e sviluppo del personale della Fondazione .....	18
4.1.2 Costituzione del rapporto di lavoro .....	18
4.1.3 Gestione del personale della Fondazione.....	19
4.1.4 Comportamento nei rapporti privati.....	19
4.1.5 Comportamento in servizio .....	20
4.1.6 Valore del personale della Fondazione .....	20
4.2 Rappresentanti nominati in Consiglio Generale .....	21
4.3 Rapporti con società controllate dalla Fondazione .....	21
4.4 Clienti .....	22
4.5 Fornitori di beni e servizi .....	22
4.6 Pubblica Amministrazione .....	23
4.6.1 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e l’Autorità Giudiziaria .....	25
4.6.2 Sovvenzioni e Finanziamenti .....	25
4.7 Comunità locali e mass media .....	25
4.7.1 Sponsorizzazioni e contributi.....	26
4.7.2 Rapporti con gli organi di Informazione .....	27
4.7.3 Rapporti con le Organizzazioni Politiche e Sindacali .....	27
5. NORME DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO .....	28
5.1 Comunicazione e formazione .....	28
5.2 Compiti del Comitato Esecutivo .....	28
5.3 Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	28
5.4 Segnalazioni da parte dei Destinatari.....	29
5.5 Violazioni del Codice Etico .....	29

## Glossario e definizioni

Termini	Definizioni
<b>Consulenti</b>	I soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Fondazione.
<b>Destinatari</b>	I membri del Consiglio Generale, i componenti degli organi sociali dell'Ente, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione e tutti coloro che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, agiscono in nome o per conto dell'Ente (e.g. consulenti, lavoratori interinali, ecc.) con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione Fiera Milano.
<b>Dipendenti</b>	I soggetti aventi con la Fondazione un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
<b>Ente / Fondazione / Fondazione Fiera Milano / FFM</b>	Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.
<b>Modello / Modello Organizzativo</b>	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione Fiera Milano ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
<b>Organi Sociali</b>	Il Presidente, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori.
<b>Organismo di Vigilanza / OdV</b>	L'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
<b>Personale della Fondazione</b>	Membri del Consiglio Generale, componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Fondazione.
<b>Partner</b>	Le controparti contrattuali della Fondazione, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
<b>Pubblica Amministrazione / PA</b>	Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi:



Termini	Definizioni
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Amministrazioni dello Stato: Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, prefettura, questura ecc.;</li><li>- Amministrazioni dello Stato: Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, prefettura, questura ecc.;</li><li>- Enti Pubblici territoriali: regioni, province, comuni;</li><li>- Aziende Sanitarie Locali (ASL);</li><li>- Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro (ISPESL);</li><li>- Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);</li><li>- Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL);</li><li>- Ispettorato del Lavoro;</li><li>- Enti Previdenziali (INPS, INAIL);</li><li>- Agenzia delle Dogane;</li><li>- Agenzia delle Entrate;</li><li>- Società Italiana degli Autori ed editori (SIAE);</li><li>- Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, NAS, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ecc.);</li><li>- Autorità di Vigilanza indipendenti: Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, ecc.</li></ul>
<b>Pubblico ufficiale</b>	Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).
<b>Società controllata</b>	La società direttamente o indirettamente controllate dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;
<b>Soggetti apicali</b>	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione.
<b>Soggetti subordinati</b>	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui al punto precedente.
<b>Vertice della Fondazione</b>	Il Consiglio Generale, il Presidente del Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo e il Direttore Generale.

## 1. PREMESSA

Il Codice Etico rappresenta la Carta d'Identità di un'organizzazione; esso esprime le linee guida di condotta che devono ispirare i comportamenti dei suoi membri ed è il principale mezzo di diffusione della cultura dell'etica all'interno dell'azienda. Il presente Codice Etico si pone come obiettivo la legalità e la conformità a principi etici nello svolgimento delle attività dell'Ente Autonomo Fondazione Fiera Internazionale di Milano (di seguito anche "Fondazione" o "Ente" o "FFM"), nella gestione dei rapporti interni (management, dipendenti) ed esterni all'azienda (stakeholder e mercato), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento nonché benefici economici indotti dal consolidamento di una positiva reputazione dell'Ente.

Esso si ispira a principi di correttezza, trasparenza, onestà, integrità in conformità ai più elevati standard e linee guida nazionali ed internazionali nella gestione delle attività nelle quali opera la Fondazione.

Il Codice Etico definisce gli standard etici e morali della Fondazione, indicando le linee di condotta da tenere da parte dei propri dipendenti e collaboratori. Esso mira a raccomandare, promuovere o altresì vietare determinati comportamenti, definendo i principi deontologici che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutta la propria organizzazione aziendale e dei collaboratori.

Il Codice Etico si compone di:

- Principi generali: esplicitano i valori e i principi fondamentali della cultura organizzativa della Fondazione;
- Standard di comportamento: evidenziano i criteri di condotta a cui attenersi nel rispetto dei valori e dei principi della Fondazione ed enfatizzano gli elementi di etica nella gestione degli affari;
- Norme di attuazione e controllo del Codice: descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice e per il suo continuo miglioramento.

Il presente Codice Etico è parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Fondazione, anche in considerazione dell'adozione da parte del Comitato Esecutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Modello") recante norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

I principi e le disposizioni del Codice Etico della Fondazione Fiera Milano hanno come Destinatari i membri del Consiglio Generale, i componenti degli organi sociali dell'Ente, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione e tutti coloro che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, agiscono in nome o per conto dell'Ente (e.g. consulenti, lavoratori interinali, ecc.) con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione Fiera Milano.

I Destinatari sono tenuti a tenere una condotta in linea con i principi generali e gli standard di comportamento indicati nel presente Codice Etico, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali e sociali.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico integrano la condotta che il personale della Fondazione è tenuto a rispettare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di lavoro, in conformità alla disciplina sancita dalla normativa in materia di rapporti di lavoro.

Il Codice Etico ha rilevanza su due fronti, in quanto ispira:

- i rapporti professionali interni a Fondazione Fiera Milano;
- i comportamenti di Fondazione Fiera Milano nelle relazioni con i soggetti esterni alla sua organizzazione.

I soggetti apicali hanno la responsabilità di conformare le proprie azioni nel rispetto del Codice Etico, fornendo così un modello comportamentale di riferimento per i soggetti subordinati della Fondazione, e contribuendo a favorire la diffusione della conoscenza dei principi etici e di condotta in esso contenuti e la condivisione degli stessi da parte dei Destinatari del Codice Etico.

I soggetti subordinati, siano questi interni o esterni all'Ente, devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto con Fondazione Fiera Milano.

Tutti i Destinatari del Codice Etico, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a prendere visione del presente documento, che sarà adeguatamente distribuito e reso noto a tutti i livelli dell'organizzazione dell'Ente, e ad adottare comportamenti in linea con quanto ivi definito e descritto.

### 3. PRINCIPI GENERALI

#### 3.1 Principi Etici

Nel presente paragrafo sono riportati i principi etici fondamentali riconosciuti dalla Fondazione per l'affermazione della propria *mission*, a cui devono necessariamente fare riferimento tutti i Destinatari, al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

##### 3.1.1 Legalità e onestà

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne adottate.

In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Fondazione può giustificare un operato non conforme alle leggi e, in generale, ad una linea di condotta onesta. Infatti, la Fondazione ritiene che la violazione delle leggi non può costituire in nessun caso e per nessuna ragione un proprio interesse o un mezzo per conseguire un proprio vantaggio.

La Fondazione pone la massima attenzione all'evoluzione dell'etica sociale o delle pratiche locali. Gli obiettivi e gli impegni che la Fondazione contrae devono sempre poter essere raggiunti mediante condotte conformi alle normative in vigore ovvero all'etica e alla buona pratica imprenditoriale.

##### 3.1.2 Correttezza

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi.

I rapporti con i destinatari del presente Codice Etico sono impostati in modo corretto, completo e trasparente cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire negativamente sulla relazione instaurata.

##### 3.1.3 Tutela e rispetto della persona, parità di trattamento e non discriminazione

La Fondazione riconosce nel valore della persona e nell'unicità di ogni essere umano l'elemento fondamentale della propria cultura. FFM rispetta i diritti fondamentali delle persone, tutela l'integrità fisica e morale e garantisce a tutti uguali opportunità. La



Fondazione rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione, in particolare quelle basate su fattori quali sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. Respinge e contrasta ogni forma di comportamento molesto e lesivo della dignità personale nei luoghi di lavoro e favorisce un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto. La Fondazione riconosce la salute e sicurezza sul posto di lavoro come un diritto fondamentale del personale e un elemento chiave della sostenibilità di FFM.

### 3.1.4 Riciclaggio, ricettazione, impiego di beni, denaro, utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La Fondazione Fiera Milano condanna qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, e tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, la ricettazione e comunque l'impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita e l'intralcio alla giustizia.

La Fondazione ottempera alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio e di lotta alla criminalità organizzata, in qualsiasi giurisdizione competente, facendo attenzione che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l'impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali.

Il personale della Fondazione non deve, in alcun modo e in alcuna circostanza, correre il rischio, per mancanza di assunzione delle dovute informazioni, di essere implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, falsificare e/o mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.

### 3.1.5 Trasparenza nell'informativa contabile e controlli interni

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza, completezza ed affidabilità della documentazione dei fatti gestionali e delle relative registrazioni contabili.

Il personale della Fondazione è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di

responsabilità nonché la ricostruzione accurata dell'operazione. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

### 3.1.6 Riservatezza e privacy

Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dal personale della Fondazione nell'esercizio della propria attività lavorativa devono rimanere strettamente riservate e non devono essere acquisite, utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno dell'Ente, se non dalle persone autorizzate.

È richiesto di prestare la massima attenzione e riservatezza per tutelare le informazioni generate o acquisite onde evitarne ogni uso improprio e non autorizzato. In particolare, il personale della Fondazione non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente e delle società controllate.

La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alla normativa vigente. La divulgazione delle informazioni verso l'esterno deve essere effettuata nel rispetto delle leggi, della trasparenza e della veridicità delle stesse.

Per quanto concerne la gestione o l'utilizzo di dati ed informazioni in modalità informatica, i Destinatari del Codice Etico devono attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza informatica aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici. Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, i destinatari delle informazioni devono prestare la massima attenzione e riservatezza per proteggere le informazioni generate o acquisite onde evitarne ogni uso improprio e non autorizzato. Tutti i dati e le informazioni conservati nei sistemi informatici e telematici aziendali, messaggi di posta elettronica inclusi, sono di proprietà di Fondazione Fiera Milano e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla medesima.

È vietato ogni uso degli strumenti informatici e telematici che abbia per scopo la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e informazioni a fini diversi da quelli connessi all'esercizio dell'attività della Fondazione.

È vietato l'uso di qualsiasi programma informatico o telematico sul quale sia detenuto il diritto d'autore da parte di terzi e che non sia stato previamente oggetto di licenza da parte della Fondazione.

## 3.2 Etica nella gestione delle attività dell'Ente

### 3.2.1 Qualità dei servizi

La Fondazione orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti oltre che all'ottenimento dell'apprezzamento da parte della collettività in cui opera. Per questo motivo la Fondazione sviluppa le proprie attività secondo elevati standard di qualità.

### 3.2.2 Obiettività e imparzialità

La Fondazione si aspetta che il proprio personale adotti una condotta corretta, trasparente e in linea con i principi del presente Codice Etico nello svolgimento della propria funzione, contribuendo all'affermazione e al continuo miglioramento della reputazione aziendale, nonché alla tutela del valore di FFM.

La Fondazione si aspetta inoltre professionalità, affidabilità, determinazione, impegno, senso di responsabilità, dinamicità e un atteggiamento proteso al miglioramento continuo nello svolgimento di ogni attività. In particolare, il personale è tenuto ad operare, sempre con obiettività e imparzialità, nell'interesse dei propri stakeholder, oltre che della Fondazione stessa. Deve agire in piena indipendenza nel quadro delle politiche decise dalla Fondazione e la sua condotta non deve mai essere influenzata da interessi personali.

Il personale si astiene dall'esercizio delle proprie funzioni nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui a detrimento dell'interesse generale di Fondazione.

### 3.2.3 Conflitto di interessi

Il personale della Fondazione deve garantire che ogni decisione sia presa nell'interesse dell'Ente. Ciascuno di essi deve evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti con l'interesse di Fondazione, o che potrebbero interferire o pregiudicare la loro indipendenza di giudizio e di scelta, e quindi l'imparzialità, nell'ambito del processo decisionale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni a cui il personale di Fondazione partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con le persone od organizzazioni specificatamente interessate all'oggetto delle decisioni a cui il personale

di Fondazione partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;

- la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni a cui il personale della Fondazione partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che danno luogo ad incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il personale di Fondazione acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui lo stesso partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il personale deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione scritta alla Fondazione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Qualora il conflitto di interesse riguardi un consigliere, deve essere rilasciata al Presidente apposita informativa. Qualora il conflitto di interesse riguardi il Presidente, deve essere rilasciata al Comitato Esecutivo e al Collegio dei Revisori apposita informativa.

### 3.2.4 Pressioni indebite

Il personale di Fondazione deve astenersi dal chiedere e/o dall'accettare ai/dai membri del vertice di Fondazione o chiedere/esigere/accettare da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con la Fondazione (e.g. appaltatori, fornitori, consulenti, clienti, ecc.) l'esecuzione di qualsiasi atto o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzatori un indebito vantaggio diretto o indiretto.

### 3.2.5 Regali, compensi e altre utilità

Il personale di Fondazione non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. Il personale dell'Ente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.

Il "regalo o vantaggio economico o altra utilità" non è di modico valore quando raggiunga, considerato singolarmente, o cumulato con altri regali, vantaggi economici o altra utilità ricevuti nell'arco dell'anno, un valore complessivo superiore a € 100,00 (Euro cento/00).



I “regali, vantaggi economici o altre utilità” offerti e accettati nei casi consentiti, non devono comunque compromettere l’indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l’integrità e la reputazione del personale e, in ogni caso, devono essere tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire dei vantaggi in modo improprio da parte di soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio. Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non possono essere chiesti o accettati per sé o per altri, “regali, vantaggi economici o altre utilità”, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il personale di Fondazione non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il personale non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio superiore, salvo quelli d'uso di modico valore.

Il Destinatario del presente Codice Etico al quale venga offerto “un regalo o vantaggio economico o un’altra utilità” il cui valore stimato ecceda la soglia del modico valore e che non sia ascrivibile a normali rapporti di cortesia deve rifiutarlo e deve darne immediata comunicazione scritta dell’offerta a Fondazione. A seguito della comunicazione, l’Ente informa la terza parte che ha omaggiato la Fondazione, e valuterà successivamente la restituzione o la devoluzione a fini istituzionali del “regalo o vantaggio economico o altra utilità” ricevuta, direttamente o previa vendita. I regali o vantaggi economici o altre utilità possono anche essere devoluti a scuole o associazioni senza scopi di lucro ai fini di beneficenza.

Non possono essere accettati in nessun caso regali sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo crediti personali e facilitazioni di pagamento o altre opportunità di investimento.

Il personale di Fondazione non accetta incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsiasi tipologia di contratto e a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati che siano o siano stati nel biennio precedente aggiudicatari di contratti di appalto, di servizi o di forniture, nell’ambito di procedure curate personalmente o dall’area di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.

### 3.2.6 Prevenzione della corruzione

Il personale di Fondazione rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In particolare, il personale dell'Ente rispetta le prescrizioni contenute nel Modello organizzativo adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il personale della Fondazione segnala, in via riservata, all'Organismo di Vigilanza tali situazioni di illecito, o sospetto illecito, di cui sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Nel caso in cui l'illecito riguardi l'Organismo di Vigilanza, la segnalazione va effettuata al Presidente del Consiglio Generale.

La segnalazione deve contenere gli elementi necessari per individuare la situazione dell'illecito ed identificare l'eventuale responsabile. Coloro che ricevono la segnalazione di cui sopra, nonché il personale che, a qualsiasi titolo, gestisce i dati e le informazioni ad essa afferenti, adottano le misure previste dalla legge a tutela dell'anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In particolare:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

In ogni caso, Fondazione tutela il personale che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione e di danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 del c.c., segnala gli illeciti, o sospetti illeciti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

Il segnalante è tutelato da eventuali discriminazioni operate nei suoi confronti a seguito della segnalazione effettuata. Non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

### 3.2.7 Libertà di mercato

La Fondazione conforma la propria attività alla salvaguardia dei principi di concorrenza e libertà di mercato e, compatibilmente con l'autonomia gestionale delle singole società controllate dall'Ente, contribuisce ad orientare l'attività di queste società a tali principi.

La Fondazione crede nella libera e leale concorrenza e ispira le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alle modalità, ai principi e alle linee di condotta a cui la Fondazione ispira la propria operatività.

### 3.2.8 Tutela dell'ambiente

La Fondazione garantisce il proprio impegno nella tutela dell'ambiente e nella prevenzione dell'inquinamento in ogni aspetto della propria attività.

La tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività dell'Ente sono considerate un impegno prioritario e costante per FFM.

Tutte le attività della Fondazione sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il personale di Fondazione, nello svolgimento delle sue funzioni, si impegna, quindi, a rispettare tale normativa e promuove, inoltre, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

I destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di protezione dell'ambiente. In particolare coloro che sono coinvolti a vario titolo nei processi aziendali prestano, per quanto di competenza, la massima attenzione all'applicazione ed al rispetto delle normative direttamente e/o indirettamente collegate alla protezione dell'ambiente, alla corretta gestione dei rifiuti, evitando ogni smaltimento, scarico e/o emissione illecita di materiali nocivi e trattano seguendo le specifiche prescrizioni i rifiuti o residui considerati a maggior rischio.

### 3.2.9 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Fondazione garantisce il proprio impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di sicurezza.

Si impegna a diffondere e consolidare una cultura della salute e sicurezza sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili ed assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Organizza piani di formazione e svolge azioni preventive e verifiche periodiche al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il personale non deve esporre sé stesso o altri lavoratori a pericoli che possano causare lesioni e recare danno a se stesso o ad altri. Le condizioni tecniche, organizzative ed economiche in cui opera la Fondazione sono tali da consentire che sia assicurata una adeguata prevenzione dei rischi. In quest'ottica, ogni dipendente e collaboratore è chiamato a contribuire personalmente al mantenimento della sicurezza e qualità dell'ambiente di lavoro in cui opera.

Ogni decisione di Fondazione Fiera Milano, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, deve tener conto dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

### 3.2.10 Molestie sessuali, morali e mobbing

Le molestie sessuali, le molestie morali o "mobbing" non sono tollerate dalla Fondazione, in qualsiasi forma esse si manifestino. Tutti devono mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri e astenersi da qualsiasi comportamento considerato offensivo.

Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità e la libertà di chi lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

Costituiscono molestia morale o mobbing quegli atti e comportamenti ostili, aggressivi o vessatori intenzionalmente posti in essere in modo reiterato e sistemico, in costante



progresso e con modalità persecutorie da parte di chi si trova in posizione sovraordinata o subordinata rispetto alla persona che ne è vittima, ovvero da altri colleghi; tali atti e comportamenti hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità personale e di danneggiare l'integrità psicofisica della persona, anche emarginandola dall'ambiente di lavoro.

### **3.2.11 Delitti informatici**

Fondazione Fiera Milano condanna ogni comportamento che possa anche indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose che consistono nell'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici e telematici, danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici utilizzati anche dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità.

I Destinatari del presente Codice Etico, in particolare, non devono in alcun modo: introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto, installare apparecchiature atte ad intercettare in maniera fraudolenta comunicazioni informatiche o telematiche protette da misure di sicurezza; procurare, riprodurre o diffondere abusivamente mezzi di accesso (password, sistemi di autorizzazione, ecc.) a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza.

### **3.2.12 Attività finalizzate al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico**

Fondazione Fiera Milano condanna in ogni caso l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.

## 4. STANDARD DI COMPORTAMENTO

### 4.1 Personale di Fondazione

#### 4.1.1 Selezione e sviluppo del personale della Fondazione

Nella fase di selezione, assunzione e avanzamento di carriera del personale sono effettuate valutazioni esclusivamente sulla base di profili attesi e considerazioni di merito oggettive, trasparenti e verificabili, evitando ogni forma di clientelismo e discriminazione.

La Fondazione si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale al proprio personale nel rispetto di competenze e performance. I dipendenti di Fondazione Fiera Milano hanno le medesime opportunità di carriera a parità di caratteristiche richieste per l'accesso a funzioni, incarichi e/o profili superiori, senza discriminazione alcuna, esclusivamente sulla base di parametri strettamente professionali, come criteri meritocratici, di competenza professionale raggiunta.

Pratiche di corruzione pubblica e privata, favori illegittimi, comportamenti collusivi sono inaccettabili e, quindi, proibiti.

La Fondazione non tollera nessuna forma di favoritismo di carattere personale e/o familiare.

Al personale di Fondazione è fatto divieto di esercitare pressioni e sollecitazioni, anche attraverso terzi, che possano essere finalizzate a influenzare il regolare e trasparente processo di selezione e di avanzamento di carriera definito dall'Ente.

#### 4.1.2 Costituzione del rapporto di lavoro

Gli inserimenti di personale avvengono con regolare contratto di lavoro nel rispetto delle leggi vigenti.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La Fondazione non assume personale straniero privo del permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, per il quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo.

Alla costituzione del rapporto di lavoro il personale è portato a conoscenza dei termini e delle condizioni definite dalla posizione occupata.

La Fondazione fornisce retribuzioni e condizioni eque e ragionevoli; le retribuzioni e i benefit riconosciuti al personale di FFM soddisfano almeno i requisiti di legge.

### 4.1.3 Gestione del personale di Fondazione

Le persone che entrano a far parte dell'organico di Fondazione Fiera Milano sono affiancate a figure più esperte, in grado di fornire loro l'adeguato orientamento all'interno della struttura, indicare gli obiettivi da perseguire e comunicare in modo chiaro e trasparente le condizioni contrattuali previste.

Le persone, in relazione al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dell'Ente, lavorano su obiettivi aziendali, funzionali, manageriali definiti che vengono valutati annualmente dal responsabile diretto, il quale finalizzerà una valutazione di tipo meritocratico basata sui risultati conseguiti dal singolo e da Fondazione stessa.

La gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione è volta a sviluppare le capacità e le competenze di ciascuno, secondo una politica di meriti orientata alle pari opportunità.

La formazione del personale e un costante aggiornamento sono un'esigenza primaria di Fondazione.

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva di riferimento e della normativa previdenziale, fiscale e assicurativa.

### 4.1.4 Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il personale della Fondazione non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Fondazione o delle società controllate.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il personale:

- non deve utilizzare le informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività lavorativa;
- deve astenersi da dichiarazioni e/o divulgazioni ai mezzi di informazione che per le forme e per contenuti possano nuocere alla Fondazione o alle società controllate, ledendone l'immagine, il prestigio o compromettendone l'efficienza.

#### 4.1.5 Comportamento in servizio

Il personale della Fondazione deve utilizzare con diligenza e rispetto i beni aziendali messi a disposizione come strumenti di lavoro al fine di svolgere al meglio le proprie mansioni. Il personale utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'azienda esplicitati con apposite circolari interne; cura con diligenza la custodia dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati; evita sprechi e diseconomie nell'acquisto, nel consumo e nell'utilizzo dei beni e dei servizi dell'Ente. Il personale si impegna a rispettare le leggi e le normative vigenti a tutela dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale. I software e le banche dati protette da copyright e utilizzate dal personale nello svolgimento delle proprie attività non possono essere riprodotti o duplicati, né per fini aziendali né per uso personale. È vietato installare e/o utilizzare sui computer software o banche dati non autorizzati. Il personale è tenuto a seguire le linee guida dell'Ente in merito all'utilizzo, accesso, e sicurezza dei software e di ogni sistema di information technology, e-mail, internet e portale interno.

Il tempo lavorativo deve essere utilizzato in modo responsabile e nell'interesse della Fondazione: il personale non può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività che non siano strettamente collegate con le proprie mansioni d'ufficio. Il personale, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri colleghi il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il personale utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

#### 4.1.6 Valore del personale di Fondazione

Il personale di Fondazione rappresenta un fattore indispensabile per il successo dell'Ente. Per questo motivo la Fondazione tutela e promuove il valore dei collaboratori allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescerne il patrimonio di competenze possedute. Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, la Fondazione richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa in qualunque modo ledere la dignità personale e la professionalità del collaboratore.

I rapporti tra i dipendenti di Fondazione Fiera Milano devono essere improntati ai principi di tolleranza, uguaglianza e di una civile convivenza, e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone. Presso la Fondazione Fiera Milano nessun individuo dovrà sentirsi rifiutato o escluso a causa di nazionalità, lingua, sesso, età, colore della pelle, credo religioso, appartenenza politica o sindacale e disabilità fisiche. Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non sono tollerate da Fondazione Fiera Milano, in qualsiasi forma esse si manifestino.

## 4.2 Rappresentanti nominati negli Organi Statutari

Fondazione Fiera Milano rende disponibili tutte le informazioni che permettono ai n. 25 rappresentanti nominati nel Consiglio Generale dai vari enti, pubblici e privati, di operare scelte di investimento informate e consapevoli, garantendo la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso all'informazione.

In relazione a tali principi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio di Fondazione;
- compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei rappresentanti nominati negli Organi Statutari, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta;
- effettuare operazioni societarie suscettibili di cagionare un indebito danno a terzi (e.g. creditori, enti pubblici e/o privati, ecc.).

I dipendenti di Fondazione sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti che possono essere chiamati ad intrattenere con i componenti degli Organi Statutari, la società di revisione e gli enti che nominano i rappresentanti che compongono gli Organi Statutari dell'ente, relativamente alle attività di controllo da questi esercitate. In particolare, i dipendenti di Fondazione devono astenersi da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che possa risolversi in un diniego ai componenti degli Organi Statutari, alla società di revisione o agli enti che nominano i propri rappresentanti negli Organi stessi, che attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a distogliere l'attenzione di tali soggetti nell'esercizio delle rispettive attività di controllo.

## 4.3 Rapporti con società controllate da Fondazione

È riconosciuta autonomia alle società controllate e/o partecipate da Fondazione Fiera Milano, cui è richiesto di uniformarsi ai valori espressi nel Codice Etico e di collaborare lealmente al perseguimento dei rispettivi obiettivi, nel rispetto della legge e delle normative vigenti.

Ciascuna società controllata e/o partecipata evita di porre in essere comportamenti o prendere decisioni a proprio favore, che risultino pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine di Fondazione Fiera Milano e delle altre società controllate e/o partecipate dalla stessa.

I dipendenti di Fondazione che rivestono cariche sociali all'interno delle società controllate e/o partecipate da FFM hanno, tra gli altri, il dovere di favorire la comunicazione fra tali società, di sollecitare ed utilizzare sinergie e di cooperare nell'interesse degli obiettivi comuni.

I rapporti con società controllate e/o partecipate sono regolati contrattualmente e improntati a principi di integrità, trasparenza e lealtà. I corrispettivi per le operazioni con tali società controllate e/o partecipare sono giustificati e determinati con equità, considerando i valori di mercato, al fine di non aggravare indebitamente la controparte.

#### 4.4 Clienti

Fondazione Fiera Milano ritiene fondamentale che la relazione con i propri Clienti sia improntata ai principi di correttezza, onestà, professionalità e trasparenza.

La Fondazione si impegna a fornire ai propri Clienti informazioni accurate ed esaurienti circa i beni ed i servizi offerti, di modo che questi possano assumere decisioni consapevoli. Inoltre, assicura opportune modalità di dialogo e di ascolto, impegnandosi a dare sempre un riscontro ai suggerimenti e ai reclami, al fine di consolidare il rapporto nel lungo periodo.

#### 4.5 Fornitori di beni e servizi

Nei rapporti con i propri Fornitori Fondazione Fiera Milano promuove comportamenti onesti, diligenti, trasparenti e cooperativi. Parallelamente, incoraggia i propri Fornitori ad utilizzare i medesimi criteri, con l'intento di beneficiare vicendevolmente degli effetti positivi che una relazione stabile e di lungo termine, basata sulla fiducia, è in grado di produrre. Inoltre, con l'obiettivo di incentivare e promuovere il rispetto dei principi etici, la Fondazione incoraggia i propri Fornitori ad applicare i medesimi criteri nella selezione dei subfornitori.

I Fornitori sono tenuti a sottoscrivere idonee dichiarazioni di conoscenza dei principi indicati nel presente Codice Etico, impegnandosi a osservarli nell'ambito dei rapporti con la Fondazione e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione e i suoi dipendenti a violare i principi etici e di comportamento indicati nel Codice stesso.

Fondazione Fiera Milano si impegna a sensibilizzare i propri Fornitori sui temi del presente Codice Etico, al fine di promuovere la consapevolezza e il rispetto delle regole di condotta

coerenti con quelle espresse nel presente documento, soprattutto con riferimento al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e alla gestione sostenibile e responsabile degli impatti ambientali e sociali.

La comunicazione di Fondazione circa i beni e i servizi richiesti è accurata ed esauriente, in modo che i Fornitori siano in grado di approntare offerte informate e consapevoli. I reclami e le segnalazioni di incongruenze nelle forniture devono essere veritieri e non strumentali per avvantaggiare indebitamente la Fondazione.

I Fornitori sono selezionati e qualificati secondo criteri adeguati e oggettivi, sulla base della loro capacità di offerta e secondo principi di imparzialità, correttezza e qualità. La Fondazione bilancia l'esigenza di ottenere condizioni economiche convenienti con la necessità di non derogare ai parametri di qualità nelle forniture di beni e servizi. Inoltre, sono segnalati tempestivamente ai Fornitori eventuali mutamenti significativi nei requisiti che afferiscono alla qualificazione, affinché sia consentito loro di attivarsi in merito, nell'interesse della continuità dei rapporti con la Fondazione.

La Fondazione negozia e imposta i contratti con i propri Fornitori in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata. Al sopraggiungere di situazioni o eventi inattesi, la Fondazione si impegna a non sfruttare indebitamente eventuali condizioni di debolezza o asimmetria informativa della controparte. L'esito delle attività di controllo sui beni e servizi ricevuti e sulle performance complessive dei Fornitori formano oggetto di condivisione con gli stessi, con l'obiettivo di agevolare il loro progressivo miglioramento nell'interesse comune.

Il compenso da corrispondere ai Fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alle prestazioni ed alle condizioni indicate all'interno del contratto ed i pagamenti non potranno essere eseguiti a favore di soggetti diversi da quelli pattuiti dalle parti.

Le previsioni contenute nel codice etico del Fornitore, alle quali la controparte dovesse sollecitare la Fondazione all'adesione, saranno osservate se non in conflitto con quelle del presente Codice Etico di Fondazione Fiera Milano.

#### 4.6 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative,

amministrative e giudiziarie. Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione, anche in regime di concessione e/o convenzione.

Fondazione Fiera Milano, coerente con il proprio ruolo di motore dello sviluppo economico e sociale del territorio in cui opera, condivide anche con le istituzioni e con gli enti locali gli obiettivi e le responsabilità dei propri progetti. Il dialogo e il confronto con le istituzioni rappresentano un modo di operare ispirato alla massima trasparenza, con cui Fondazione Fiera Milano intende favorire il coinvolgimento dei rappresentanti della collettività nei confronti delle proprie iniziative. I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, la Fondazione intrattiene le necessarie relazioni nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alle leggi e allo Statuto, in spirito di massima collaborazione, con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali, in Italia o in altri Paesi. La Fondazione non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da propri dipendenti e/o da soggetti terzi quando si possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto d’interesse.

Fondazione Fiera Milano condanna qualsiasi comportamento posto in essere da chiunque, per suo conto o nel suo interesse, volto a promettere od offrire, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, o a loro parenti e familiari, da cui possa conseguire un interesse o un vantaggio per la Fondazione. Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti, sia se tenuti direttamente dalla Fondazione, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto o nell’interesse della stessa, ad esempio: consulenti, collaboratori a progetto, procuratori e terzi legati a Fondazione da rapporti analoghi o equivalenti.

Le persone incaricate da Fondazione di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione italiana, comunitaria o estera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente, con azioni e omissioni, le decisioni che Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio assumono per conto della Pubblica Amministrazione.

È proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione o assumere ex-impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o familiari, che partecipino o abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d’affari, o avallato richieste effettuate dalla Fondazione alla Pubblica Amministrazione, salvo che, in considerazione delle specifiche circostanze che connotano detto rapporto di lavoro, si ritenga inesistente ogni nesso tra le funzioni assolve nella Pubblica Amministrazione ed il rapporto di lavoro in oggetto.



Qualora una Pubblica Amministrazione sia Cliente o Fornitore della Fondazione, quest'ultima deve agire nel rigoroso rispetto delle leggi e delle norme che ne regolano il rapporto.

Fondazione Fiera Milano condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

#### 4.6.1 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e le altre autorità istituzionali è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali di Fondazione a ciò preposte.

Fondazione Fiera Milano non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione o comunicazione eventualmente richiesta dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o dall'Autorità Giudiziaria, nel corso di eventuali controlli o ispezioni, e collabora attivamente a eventuali procedure istruttorie.

#### 4.6.2 Sovvenzioni e Finanziamenti

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalle Regioni, da altro ente pubblico nazionale o estero, anche se di modico valore e/o importo, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.

I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti erogati a favore di Fondazione da parte della Pubblica Amministrazione nazionale ed estera, dovranno improntare il loro operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi d'informazione previsti.

### 4.7 Comunità locali e mass media

Fondazione Fiera Milano ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio, contribuisca allo sviluppo dell'economia. Inoltre la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di

operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture.

Nell'ambito di programmi definiti, la Fondazione è impegnata a contribuire allo sviluppo sociale, economico e ambientale e al benessere delle comunità in cui opera, sostenendo iniziative sociali e culturali che promuovano i valori e i principi della Fondazione.

Fondazione Fiera Milano è consapevole dell'impatto economico, sociale e territoriale generato dalla propria attività. Al fine di massimizzare gli effetti positivi per la collettività derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, la Fondazione opera ispirandosi ai seguenti criteri:

- progettare e realizzare infrastrutture fieristiche adeguate a ospitare eventi fieristici di rilevanza nazionale e internazionale, in grado di accogliere nelle migliori condizioni ragionevolmente possibili gli organizzatori, gli espositori, i visitatori e i fornitori di servizi correlati e di favorire lo spostamento delle persone e delle merci;
- concepire tali infrastrutture fieristiche anche con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale, la vivibilità e l'estetica dei luoghi che le ospitano, favorendone la fruibilità da parte dei cittadini anche al di fuori degli eventi fieristici;
- attivare le istituzioni pubbliche e gli enti locali competenti al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture pubbliche di supporto adeguate ai flussi di persone e di merci generati dagli eventi fieristici ospitati.

#### 4.7.1 Sponsorizzazioni e contributi

Fondazione Fiera Milano può valutare l'adesione a richieste di sponsorizzazioni destinate a eventi e iniziative che offrano garanzie di qualità e serietà, e tali attività possono essere realizzate previa definizione di appositi accordi e verifica dell'onorabilità e della reputazione del soggetto beneficiario e dell'evento/iniziativa promossa, evitando di elargire sponsorizzazioni e contributi a controparti di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o la commissione di reati.

Possono essere sostenute attraverso contributi iniziative proposte da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, valutando l'affidabilità e la loro coerenza con i valori espressi nel presente Codice Etico. Inoltre, sono possibili forme di collaborazione di tipo strettamente istituzionale, volte a contribuire alla realizzazione di eventi come lo svolgimento di studi, ricerche, convegni, seminari o attività similari. I contributi, eventualmente versati ai predetti enti, devono essere conformi e coerenti con le leggi in vigore ed essere accuratamente documentati.

#### 4.7.2 Rapporti con gli organi di informazione

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della creazione e della valorizzazione dell'immagine di Fondazione Fiera Milano e nel processo di trasferimento delle informazioni. I rapporti con i mass media spettano esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente delegati e devono essere svolti in coerenza con le politiche e procedure di Fondazione Fiera Milano.

Le comunicazioni di Fondazione verso l'ambiente esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali e tra loro omogenee.

Fondazione Fiera Milano si impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività. Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio secondo le norme di legge, Fondazione Fiera Milano si impegna a rendere pubbliche, con strumenti propri o attraverso la diffusione di informazioni ai media, le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e anche dei programmi futuri. L'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato di Fondazione Fiera Milano è riservata esclusivamente alle funzioni competenti a ciò delegate. È pertanto fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Codice Etico di diffondere notizie inerenti la Fondazione senza la preventiva autorizzazione.

Tutti i Destinatari devono altresì astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna o provocare indebite variazioni dei corsi azionari delle società controllate e/o partecipate.

#### 4.7.3 Rapporti con le Organizzazioni Politiche e Sindacali

I principi di trasparenza, indipendenza e integrità devono caratterizzare i rapporti intrattenuti dalle funzioni aziendali con le Organizzazioni Politiche e Sindacali.

La Fondazione si astiene da qualsiasi forma di pressione indebita, diretta o indiretta, su esponenti politici o sindacali, anche realizzata attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori ad altro titolo. In linea di principio la Fondazione Fiera Milano non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, comitati o organizzazioni politiche e sindacali. Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, la Fondazione si impegna inoltre a favorire buoni e continuativi rapporti con le organizzazioni sindacali.

## 5. NORME DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

### 5.1 Comunicazione e formazione

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza dei Destinatari mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i collaboratori, la Direzione Generale di Fondazione Fiera Milano predispone e realizza, anche in base alle indicazioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi etici e degli standard di comportamento.

Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

### 5.2 Compiti del Comitato Esecutivo

Al Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano sono attribuiti i seguenti compiti:

- prendere provvedimenti in materia di violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- esprimere, informando il Consiglio Generale, pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere alla revisione periodica del Codice Etico;
- informare il Consiglio Generale in merito alle violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza.

### 5.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Fiera Milano sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto dei principi etici e degli standard di comportamento indicati nel presente Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il profilo etico della Fondazione;

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico da parte dei Destinatari dello stesso, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione del Codice stesso;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione o sospette violazioni del Codice Etico.

La Fondazione assicura un adeguato flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza cui i Destinatari del Codice Etico devono attenersi al fine di garantire la segnalazione di eventuali violazioni o sospette violazioni del presente Codice Etico. I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza sono predisposti da Fondazione in maniera tale da garantire l'anonimato della segnalazione e vengono adeguatamente comunicati a tutto il personale.

#### 5.4 Segnalazioni da parte dei Destinatari

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico possono segnalare, per iscritto o per via telematica attraverso casella di posta elettronica [odv@fondazionefiera.it](mailto:odv@fondazionefiera.it) e in forma non anonima, ogni violazione o sospetta violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

L'OdV provvede a realizzare un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. È dovere dell'Organismo di Vigilanza agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

#### 5.5 Violazioni del Codice Etico

La violazione del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. L'Ente, infatti, intende sanzionare i comportamenti dei Destinatari del Codice Etico che non siano congruenti e rispettosi dei valori, dei principi etici e degli standard di comportamento ivi indicati, secondo la gravità delle infrazioni commesse e dei comportamenti assunti, riservandosi la più ampia tutela dei propri interessi.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti di Fondazione, ai sensi

dell'articolo 2104 del Codice civile, nonché per i collaboratori di Fondazione stessa con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

L'azione disciplinare nei confronti del Destinatario del Codice Etico è da intendersi obbligatoria nel caso di inosservanza dei principi etici e degli standard di comportamento in esso definiti.

La Fondazione s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle eventuali violazioni del Codice Etico e conformi alle normative vigenti e applicabili a ciascuna categoria di Destinatario. In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico compiute dai dipendenti di Fondazione, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

La violazione delle norme del Codice Etico costituisce infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti degli organi sociali di Fondazione Fiera Milano, con ogni conseguenza di legge. L'Organismo di Vigilanza, a norma del D. Lgs. 231/01, deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di contestate violazioni del presente Codice Etico.